

avv. Giuseppe Corsini  
avv. Alessandro Rossignoli  
avv. Flavio Tommasini  
avv. Alessandra Zaninotto

dott. Francesco Amaini  
dott. Francesca Collalti  
dott. Francesca Dal Zovo  
dott. Gianmarco Tosetto  
dott. Silvia Turina  
dott. Federica Zuccher

---

*ATTIVITÀ DEI CHIROPRATICI IN ITALIA A SEGUITO DELLA SENTENZA N.39050/03 DELLA CASSAZIONE VI SEZIONE PENALE*

---

Punto 1

Nell'illustrare le motivazioni che hanno indotto ad attribuire ai due chiropratici veronesi i comportamenti integranti la fattispecie penale di cui all'art.348 c.p.c., la Cassazione nella sentenza in epigrafe ha indicato le prestazioni professionali vietate, di fatto, ai chiropratici italiani.

Adesso, pertanto, i chiropratici devono considerare necessariamente che nello stato italiano è fatta loro espressa proibizione di:

- 1) predisporre anamnesi;
- 2) formulare diagnosi mediche;
- 3) suggerire esami clinici e radiologici;
- 4) prescrivere cure mediche e trattamenti terapeutici;
- 5) agire direttamente su pazienti con le opportune manipolazioni senza la preventiva prescrizione del medico.

Punto 2

Secondo la Cassazione, quindi, il Giudice Veronese che ha mandato assolti i due chiropratici sarebbe "...*incorso, dunque, in una serie di errori di diritto...*".

Punto 3

La stessa sentenza richiama gli scritti difensivi che i procuratori degli imputati hanno redatto a sostegno delle argomentazioni in favore della sentenza impugnata, ovvero quella che ne ha sancito la non colpevolezza.

Punto 4

Nel provvedimento della Suprema Corte di legittimità, vengono chiariti i contenuti e la portata della ordinanza Costituzionale n.149/88.

In sostanza, il chiropratico può esercitare la sua attività "...*sempreché l'attività concretamente esercitata non implichi il compimento di operazioni che solo chi è abilitato all'esercizio della professione medica può legittimamente eseguire*".

Punto 5

"*In un quadro in cui fa da decisivo punto di riferimento il principio espresso dall'art.32 della Costituzione in base al quale "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività", attraverso una verifica della norma ordinaria (anche quella incriminatrice) in chiave costituzionale, secondo una linea ermeneutica consolidata nella giurisprudenza del Giudice della legittimità delle leggi (cfr. ex plurimis, la Ordinanza Costituzionale 184/86)*".

Il fatto che la Corte di Cassazione si esprima in questo senso, non solo sottolinea che il fulcro della decisione presa, anche nel caso in oggetto è il diritto alla salute dell'utente garantito dall'art.32 della Costituzione, ma ci ricorda anche che la Corte Costituzionale ha il compito di decidere la conformità delle disposizioni sancite dal Legislatore, rispetto al dettato della Costituzione.

Sul punto, sempre la Corte Costituzionale precisa con il provvedimento n. 282 del 2002 che "*Salvo che entrino in gioco i diritti o doveri costituzionali non è di norma il Legislatore a dover stabilire direttamente e specificamente quali siano le pratiche terapeutiche ammesse, con quali limiti e condizioni*".

In ragione della predetta asserzione, sarà dovere dei medici e non del Legislatore (ovvero il Parlamento) stabilire quali saranno i limiti, le condizioni ed il contenuto dell'attività espletabile dai chiropratici nello Stato italiano. Per un doveroso approfondimento a riguardo, si rimanda all'articolo apparso su "La Professione".

avv. Giuseppe Corsini  
avv. Alessandro Rossignoli  
avv. Flavio Tommasini  
avv. Alessandra Zaninotto

dott. Francesco Amaini  
dott. Francesca Collalti  
dott. Francesca Dal Zovo  
dott. Gianmarco Tosetto  
dott. Silvia Turina  
dott. Federica Zuccher

#### Punto 6

La stessa Corte fa menzione delle proprie sentenze emesse circa le attività degli agopuntori ed omeopati, non iscritti all'ordine dei Medici. A seguito di questi provvedimenti, come è noto, è stato possibile praticare le predette discipline in Italia, solo da medici.

#### Punto 7

La stessa Corte ricorda che il chiropratico per esercitare legittimamente in Italia deve essere titolare del diploma di ABILITAZIONE e ciò anche nel caso in cui il chiropratico fosse in possesso di una laurea rilasciata da una Università italiana.

Circa questo aspetto, infatti, la Cassazione così si esprime. *“La conclusione è, dunque, nel senso che la norma penale individua come elemento necessario e sufficiente per l'integrazione della fattispecie l'assenza di quella speciale abilitazione che lo stato richiede per l'esercizio della professione”*.

In proposito, conviene altresì ricordare che al fine di esercitare alcune professioni non è sufficiente il conseguimento della laurea e l'eventuale titolo abilitativo della professione, ma è anche necessaria l'iscrizione nell'apposito albo professionale o ordine di riferimento.

Si vuole rilevare che per ottenere l'iscrizione ai predetti albi e/o ordini, inoltre, è necessaria la certificazione generale del Casellario Giudiziario, con la conseguenza che tale iscrizione sarebbe preclusa ai soggetti condannati con sentenza definitiva per esercizio abusivo della professione.

#### Punto 8

La Corte di Cassazione nella sentenza in oggetto ripercorre alcune problematiche legate all'esercizio della professione da parte dei biologi e degli odontotecnici, evidenziando alcune analogie con il caso dei chiropratici.

#### Punto 9

Viene, inoltre, messo in rilievo il fatto che in entrambi i progetti di legge (Tomassini, n.1605 e Zacchera, n.1113) *“...qualificano l'attività di chiropratici come- almeno allo stato- esclusive della professione medica”*.

Tale circostanza potrebbe, quindi, aver influito sul giudizio espresso dai Giudici del Supremo Organo di legittimità riguardo ai due chiropratici. Inoltre, sempre nella sentenza in esame, si aggiunge: *“del resto il Profilo Professionale della Chiropratica redatto, sulla base di approci legislativi comparati, dalla Associazione Italiana Chiropratici, incentra nella diagnostica e nella (complementare) visita dei pazienti il fondamentale dovere legale dei chiropratici”*.

Anche questo dato, che sembrerebbe aver corroborato le motivazioni in base alle quali la Cassazione ha statuito, necessita di essere chiarito. Infatti, ad una prima lettura, l'Associazione Italiana Chiropratici sembrerebbe indurre i propri iscritti a compiere quegli stessi comportamenti che, per quanto sin'ora esposto, integrano la fattispecie di cui all'art.348, sancendone l'obbligo nel proprio Prospetto Professionale.

Più precisamente, indicando il fondamentale dovere della diagnosi in capo al chiropratico, AIC prescrive ai propri associati il compito di porre in essere atti penalmente sanzionabili e ciò, di fatto, va a detrimento della legittimità dell'operato della categoria dei chiropratici, tutta

#### Punto 10

La Cassazione annulla la sentenza del Tribunale sezione Penale di Verona, contenente un giudizio di assoluzione di due chiropratici, rinviando al medesimo Tribunale per un nuovo procedimento, così concludendo: *“Il Giudice del rinvio si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati”*.

#### Conclusioni

E' chiaro il che il forte valore precettivo della sentenza della Cassazione che ci interessa e le determinazioni ivi indicate, non mancheranno di intaccare la tranquillità dei chiropratici quale categoria professionale. Tuttavia, ritengo che vi siano soluzioni alternative idonee a garantire l'ambito di legittimità entro il quale, giustamente, i chiropratici possano espletare la loro professione in Italia.

Ovviamente, dette opzioni necessitano di approfonditi studi e devono prendere in considerazione le molteplici variabili in gioco.

In ogni caso, si impongono con urgenza le seguenti due priorità:

avv. Giuseppe Corsini  
avv. Alessandro Rossignoli  
avv. Flavio Tommasini  
avv. Alessandra Zaninotto

dott. Francesco Amaini  
dott. Francesca Collalti  
dott. Francesca Dal Zovo  
dott. Gianmarco Tosetto  
dott. Silvia Turina  
dott. Federica Zuccher

- 1) la necessità di eliminare ogni incomprensione e/o disarmonia tra classe medica e chiropratici;
- 2) la necessità di una unica e compatta espressione delle istanze dei chiropratici in Italia.

Resto a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento sui temi testé tracciati, ricordando che la presente costituisce solo una breve ed informale valutazione dei fatti.